

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.  
comma 3**

**Relazione (ex art. 29-decies comma 5)**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*Fluorsid S.p.A., Assemini (Cagliari) – Località Macchiareddu*

*AIA: GAB-DEC-2011-233 del 12-11-2011*

*Riesame di AIA (ID 495 e ID 843): DM 131 del 9/7/2015*

*Riesame di AIA (ID 1041): DVA-DEC-2016-30781 del 21/12/2016*

*Visita in loco effettuata dal 04 luglio 2017 al 06 luglio 2017*

*Data di emissione 05 settembre 2017*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile).....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati .....	12

# **1 Premessa**

## **1.1 Finalità della presente relazione**

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.2 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

## **1.3 Autori e contributi della relazione**

Il presente documento è stato predisposto da Gaetano Battistella – Ispettore (ISPRA), Francesco Astorri (ISPRA), Romualdo Marrazzo (ISPRA), sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco.

Ha contribuito alla redazione e ha condiviso la stesura finale del presente documento il seguente personale di ARPA Sardegna: Massimo Secci; Rosina Anedda; Angelo Chessa; Romano Ruggeri; Marco Puddu; Lorenzo Cau.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 04 – 05 – 06 luglio 2017

Gaetano Battistella – Ispettore	ISPRA (Servizio VAL-RTEC)
Francesco Astorri	ISPRA (Servizio VAL-RTEC)
Romualdo Marrazzo	ISPRA (Servizio VAL-RTEC)
Massimo Secci	ARPA Sardegna
Rosina Anedda	ARPA Sardegna
Angelo Chessa	ARPA Sardegna
Lorenzo Cau	ARPA Sardegna
Marco Puddu	ARPA Sardegna
Romano Ruggeri	ARPA Sardegna

Sono stati presenti inoltre, in qualità di osservatori incaricati dalla Procura di Cagliari (giorni 4 e 6 Luglio 2017):

Cristian Locci	C.F.V.A.
Mario Taris	C.F.V.A.

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: Fluorsid S.p.A.

Sede stabilimento: 2° Strada Est, Zona Industriale Macchiareddu – 09032 Assemini (CA)

Gestore: Ing. Daniele Tocco

Delegato ambientale: Ing. Daniele Tocco

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 21/02/2017 con nota prot. 20/2017, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. 40/2017 del 28/04/2017, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2016, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

### **3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta dal 04 luglio 2017 al 06 luglio 2017.

L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di esecuzione dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 06 luglio 2017.

Il verbale in oggetto assomma in sé i 3 verbali intermedi di Avvio, Esecuzione e Chiusura della attività ispettiva, previsti dalla Procedura del Sistema di gestione della Qualità di ISPRA "PS.VAL-RTEC.ISP.05".

Nel verbale di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia, unitamente ai risultati della Ispezione Ambientale di routine esperita, con riferimento anche alle situazioni oggettive riscontrate durante il sopralluogo sugli impianti ed ai riscontri oggettivi rilevati durante tutta la attività ispettiva svolta sull'insediamento IPPC Fluorsid in AIA statale, anche tramite verifiche sugli Autocontrolli e rispetto dei Vles di AIA.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

Per effetto della visita in loco sono state individuate talune **condizioni** per il Gestore, indicate nei verbali d'ispezione, a seguito dell'accertamento di situazioni che, pur non rappresentando violazioni dell'atto autorizzativo, costituiscono criticità ambientali.

In particolare:

- 1) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, sono presenti emissioni diffuse di polveri, in alcune aree dell'insediamento, di probabile provenienza dagli stoccaggi delle materie prime, che sono di per sé polverulenti e granulari di grana molto fina (soggetta a dispersione in atmosfera). I capannoni di stoccaggio della fluorite e dello stoccaggio dell'idrato di alluminio, funzionale all'impianto di produzione della criolite, non dotati di sistemi di ricambio d'aria, non presentano portoni di chiusura e sono state ravvisate rotture dei lucernai superiori. Il capannone della fluorite presenta, inoltre, ingente polverosità nel corso delle operazioni di scarico dai camion, oltre che aperture nella copertura. Il sistema di caricamento dell'idrato di alluminio all'impianto criolite prevede la movimentazione tramite benna meccanica che, dopo attraversamento di una strada interna, scarica su una tramoggia posta in area coperta senza sistema di aspirazione. Il gesso, infine, viene stoccato in un capannone chiuso su 3 lati, le cui pareti verticali non raggiungono la copertura; la copertura del capannone nel quale avviene la lavorazione dei gessi risulta altresì danneggiata o assente in più punti; inoltre, il nastro trasportatore del gesso lavorato al capannone di stoccaggio non risulta chiuso. Sono inoltre presenti anche altri cumuli (gesso e biscotti fluoritici), stoccati all'aria aperta e senza presidi ambientali.

La problematica della polverosità diffusa risulta particolarmente critica all'interno dell'installazione, per la presenza di grossi cumuli di materie prime polverulente e per la tipologia di lavorazioni che vengono eseguite (caricamenti, trasporto su nastri e/o

gomma, vagliature ecc). A tal proposito le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione AIA non sono risultate attivamente adempiute al fine di garantire che l'attività venga gestita in modo da limitare tale problematica.

Si richiede l'adeguamento dei luoghi in questione (strutture dei capannoni, sistemi di caricamento, nastri trasportatori, ecc.), e delle relative procedure ed istruzioni operative (scarico/carico prodotti), al fine di consentire il prescritto contenimento delle emissioni diffuse polverulenti in forma assolutamente stringente, anche attraverso azioni di manutenzione e/o modifica delle strutture esistenti.

Al riguardo il gestore dovrà fornire un crono-programma, entro 60 giorni, in cui dovranno essere indicate le tempistiche e le modalità entro cui ottemperare a quanto in oggetto, da realizzare entro 6 mesi.

- 2) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, l'area di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi risulta coperta solo parzialmente, senza collegamenti equipotenziali, messa a terra né parafulmini.

Si richiede l'adeguamento dei luoghi in questione, procedendo alla copertura dell'area adibita a deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, con i relativi apprestamenti tecnici previsti (collegamenti equipotenziali, messa a terra, parafulmini, ecc.).

Al riguardo il gestore dovrà fornire un crono-programma, entro 60 giorni, in cui dovranno essere indicate le tempistiche e le modalità entro cui ottemperare a quanto in oggetto, da realizzare entro 6 mesi.

- 3) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, i pozzetti di scarico parziali (di monitoraggio mediante prelievo campioni acque reflue) non sono segnalati con cartellonistica apposita, ad eccezione del D020 e di SF1, che conferisce all'impianto di trattamento consortile esterno TECNOCASIC. Al riguardo il Gestore ha in particolare dichiarato che il pozzetto D020 non consente un campionamento dei singoli scarichi parziali SP2-3-5-6, in quanto i flussi si riuniscono a monte del pozzetto medesimo, pertanto egli ha ottemperato alle richieste di campionamento del PMC mediante un'unica misurazione al pozzetto D020, ricercando i parametri richiesti dal PMC stesso. Per questi ultimi si evidenzia, infine, come da controlli a campione sugli autocontrolli del 2015 e 2016, l'assenza del dato di temperatura e di portata.

Si richiede di procedere alla segnalazione dei pozzetti di scarico parziali con apposita cartellonistica, provvedendo nel contempo alla loro localizzazione geografica mediante GPS ed alla loro accessibilità, eseguendo conseguentemente le misurazioni richieste nel PMC.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

- 4) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, si rileva la presenza di stoccaggi di prodotti, quali fluoruro di alluminio e criolite (sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico, cat. tossicità cronica 2 - H411, ai sensi del Regolamento REACH/CLP), in aree aperte e ai margini di strade. Il fluoruro di alluminio e la criolite sono stoccati per numero di lotto in aree aperte, contenuti all'interno di big bags non sigillate disposte su pallets in legno, debitamente ricoperte da teli in plastica e su pavimentazione stradale.

Si richiede di procedere alla corretta gestione degli stoccaggi di fluoruro di alluminio e di criolite, assicurandosi che le big bags di tali prodotti siano opportunamente sigillate e protette, al fine di evitare dispersioni in nessun caso.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

- 5) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, anche in riferimento all'evento incidentale del 25/05/2017, consistente in uno sversamento accidentale di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> da una tubazione posizionata all'interno di una canale di servizio, il sistema di controllo remoto (DCS) del livello del serbatoio del H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> registra ancora la presenza di tale prodotto all'interno dei serbatoi D202\_6 e D202\_1, interessati dagli effetti di tale evento (cedimento dei terreni sottostanti la fondazione), serbatoi che risultano, a detta del gestore, attualmente messi fuori esercizio e sflangiati.

Si richiede di porre l'adeguata attenzione nella gestione del corretto funzionamento del sistema di controllo remoto (DCS) dei livelli dei serbatoi di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, al fine di permettere una adeguata tracciatura in caso di sversamenti e/o rilasci per tale tipologia di prodotto.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 90 giorni.

- 6) Come evidenziato in occasione del sopralluogo, si rileva che il bacino dell'impianto FL3 "Impianto Produzione Criolite sintetica (FASE 6)" è risultato pieno d'acqua, circostanza che il gestore non ha giustificato per provenienza e fenomenologia.

Si richiede di procedere ad approfondire tale circostanza e a sanare conseguentemente la situazione impiantistica, provvedendo al ripristino delle condizioni operative normali di esercizio, così da prevenire l'eventuale presenza di acqua all'interno del bacino.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

- 7) Il Sistema di Gestione Integrato, per la funzione manutenzione, presenta istruzioni operative e procedure debitamente codificate, i cui contenuti non risultano però raccordati secondo una procedura "madre" che identifichi tutte le attività connesse con la manutenzione di stabilimento, ivi comprese quelle di natura ambientale. Con particolare riferimento alle procedure di manutenzione programmata sui serbatoi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, non si è avuta evidenza del monitoraggio della corrosione come da formule espresse nel PMC; il gestore è in possesso dei dati spessimetrici sui singoli serbatoi senza però aver eseguito i calcoli prescritti finalizzati al calcolo della velocità di corrosione nel breve e lungo periodo e della vita residua.

Per quanto riguarda, invece, i serbatoi di olio combustibile BTZ, il gestore non provvede ad una registrazione delle verifiche di idoneità effettuate successivamente alla ricezione del bollettino di controllo ultrasuoni. Tale serbatoio è inoltre dotato di misuratore di livello con lettura a DCS, sebbene il misuratore stesso non sia identificato come elemento critico e dunque soggetto alla procedura di manutenzione del SGI.

Non è infine stata data evidenza di eventuali procedure di controllo sulla linea di adduzione del BTZ.

Si richiede di procedere alla implementazione, nel Sistema di Gestione Integrato, di una procedura "madre" che identifichi tutte le attività connesse con la manutenzione di stabilimento, ivi comprese quelle di natura ambientale.

Andrà inoltre posta la dovuta attenzione ai seguenti controlli e verifiche: monitoraggio della corrosione, come da formule espresse nel PMC, sui serbatoi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, procedendo al calcolo della velocità di corrosione nel breve e lungo periodo e della vita residua; registrazione delle verifiche di idoneità, successivamente alla ricezione del bollettino di controllo ultrasuoni, sui serbatoi di olio combustibile BTZ; identificazione, tra gli elementi critici soggetti ai controlli di manutenzione previsti dal SGI, dei misuratori di

livello con lettura a DCS dei serbatoi di olio combustibile BTZ e della linea di adduzione del BTZ.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 90 giorni.

- 8) Il GI ha riscontrato la mancata registrazione, sul report di manutenzione delle apparecchiature critiche finalizzate al trattamento fumi, dell'avvenuta verifica (programmata in maggio 2017), effettivamente svolta in data 18 maggio 2017 (controllo e sostituzione filtro), sul filtro a maniche F210 dell'impianto FL2 Produzione Acido Fluoridrico.

Si richiede di rendere congruenti i contenuti della documentazione, utilizzata a supporto dell'esecuzione dei controlli di manutenzione delle apparecchiature critiche, effettuati a norma, con i report di manutenzione previsti dal Sistema di Gestione Integrato, al fine di assicurare un pronto aggiornamento e conseguente riscontro delle attività effettivamente svolte, ottemperando a quanto in oggetto entro 120 giorni.

- 9) Relativamente alle emissioni convogliate in aria, in occasione del sopralluogo del giorno 4 si è avuta evidenza che lo SME installato effettua alternativamente le operazioni di misura sui 2 camini E20-E30 con una frequenza di 5 minuti. Il gestore ha rappresentato che tale frequenza è stata valutata come rappresentativa di un monitoraggio in continuo, sulla base di documentazione tecnica che si è riservato di indicare. Con riferimento agli SME, essi risultano documentati QAL1, QAL2, QAL3 e AST, con relativa certificazione AST aggiornata al novembre 2016.

Si richiede di fornire adeguata documentazione tecnica inerente alla valutazione della frequenza (5 minuti), rappresentativa di un monitoraggio in continuo, con cui lo SME installato effettua alternativamente le operazioni di misura sui 2 camini E20-E30, del lay-out impiantistico e di misurazione, per una valutazione "ex post" dello SME installato. A tale proposito la Guida Tecnica ISPRA sui Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle emissioni definisce *"si intende come misura istantanea o dato elementare una misura costituita da singole letture o da dati ottenuti come media delle letture in un periodo non superiore al minuto; è il termine minimo su cui vengono valutati tutti i parametri successivi, che acquistano così una valenza statistica"*.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 90 giorni.

Si rammenta al gestore, inoltre, di comunicare preventivamente alle Autorità di Controllo la prossima prova AST sugli SME.

- 10) In merito alle emissioni non convogliate in aria (Banca Dati LDAR - aggiornamento dei dati delle campagne di misura), non si è avuta evidenza del software di gestione delle informazioni e delle misure relative ai controlli periodici, con frequenza annuale, dei componenti delle linee HF, individuati e classificati su supporto cartaceo, con successiva sintesi dei risultati; il gestore, al riguardo, si è riservato di sviluppare il software stesso in futuro.

Si richiede di procedere all'implementazione di un adeguato software di gestione dei dati aggiornati sui componenti delle linee HF, relativi alle campagne di misura (Banca Dati LDAR), riallineando i contenuti dello stesso con quanto individuato, classificato e sintetizzato su supporto cartaceo.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 120 giorni.

- 11) Il GI ha richiesto informazioni in merito all'evento incidentale del 25/05/2017, come previsto dal punto 12.6 del PMC, consistente in uno sversamento accidentale di acido solforico da una tubazione posizionata all'interno di una canale di servizio. A seguito



di tale evento, il Gestore ha provveduto alla comunicazione entro le 24 ore. Il GI ha quindi rilevato che alla prima suddetta comunicazione non è seguito l'invio di reporting entro 24 ore dalla prima notifica, con i contenuti descritti al punto 12.8 del PMC. A seguito della suddetta comunicazione, il MATTM ha risposto con nota prot. 11151/STA del 26/05/2017, richiedendo al Gestore, tra gli altri, una relazione tecnica dettagliata relativa alle misure di prevenzione adottate. A fronte di tale richiesta, il Gestore ha inviato, in data 31/05/2017, quanto richiesto al MATTM. Ancora in riferimento all'evento incidentale del 25/05/2017, il Gestore ha riferito che nel Sistema di Gestione Integrato esiste la procedura PR05 "Preparazione e risposta all'emergenza", finalizzata a gestire gli eventi incidentali previsti dal Piano di Emergenza Interna (PEI redatto ai sensi della Direttiva Seveso); in tale procedura, però, non sono descritte le modalità con cui gestire anche gli eventi incidentali per i quali l'AIA obbliga alla comunicazione alle AA.CC. (es. emergenze ambientali), ivi inclusi ARPA e ISPRA.

Si richiede di provvedere ad implementare, nel SGI, le modalità di gestione degli eventi incidentali per i quali l'AIA obbliga alla comunicazione alle AA.CC. (es. emergenze ambientali), ivi inclusi ARPA e ISPRA, riportando, tra gli altri, i contenuti del relativo reporting che segue l'evento, come definito al punto 12.8 del PMC. Si richiede, inoltre, secondo quanto già dichiarato dal gestore, nelle more della realizzazione dei nuovi serbatoi di stoccaggio H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, di procedere all'impermeabilizzazione della pavimentazione al di sotto delle "pipeline" al di fuori dei bacini di contenimento, per evitare eventuali dispersioni nell'ambiente, in caso di sversamento e/o rilascio di prodotto.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

- 12) Relativamente agli autocontrolli, il gestore ha informato che si avvale, dal 2016, di un nuovo Laboratorio accreditato Eurolab per NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub> ed O<sub>2</sub>. Per quanto attiene a H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> e HF il gestore ha riferito, in merito ad una nota di Eurolab del 4 luglio 2017, che l'ente certificatore "Accredia" non può accreditare Eurolab sull'applicazione della metodica analitica UNI-EN 1911 del 2010 (metodo previsto dall'AIA per l'analisi delle l'acido solforico nelle emissioni); il gestore ha in particolare informato che non si può estendere la suddetta metodica (prevista per l'HCl) all'acido solforico, utilizzando il gestore il metodo EPA 8 1999, senza una relazione tecnica di equivalenza.

Si richiede di procedere alla definizione di apposita relazione tecnica di equivalenza, con quanto previsto dall'AIA per l'analisi dell'acido solforico nelle emissioni (UNI-EN 1911 del 2010), del metodo attualmente utilizzato dal gestore per gli autocontrolli su H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> e HF (metodo EPA 8 1999).

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 90 giorni.

- 13) Si è riscontrato che l'istruzione operativa IO62 "Gestione dei Rifiuti" non è aggiornata dal 2013. In essa, in particolare: non risultano indicate le modalità SISTRI come da PMC; vengono citate attività riconducibili a deposito preliminare e messa in riserva, che il gestore ha dichiarato di non esercitare, pur essendone abilitato in AIA; la descrizione del deposito temporaneo non è aggiornata e non è rispondente a quanto verificato nel corso del sopralluogo del giorno 4 luglio 2017.

Si richiede di procedere ad aggiornare l'istruzione operativa IO62 "Gestione dei Rifiuti", provvedendo a: indicare le modalità SISTRI come da PMC; chiarire l'eventuale esercizio di attività riconducibili a deposito preliminare e messa in riserva, secondo quanto dichiarato in AIA ed effettivamente svolto presso l'impianto;

aggiornare la descrizione del deposito temporaneo, secondo quanto realmente presente presso l'impianto.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

- 14) Per quanto concerne l'indagine olfatto-metrica, eseguita nel 2013 in ottemperanza alla prescrizione del PMC, essa non è stata effettuata nuovamente, come da richiesta del PMC (entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA a seguito di modifica), in quanto nella domanda di modifica, a detta del gestore, non sono state evidenziate variazioni su tale matrice ambientale rispetto alla situazione pregressa.

Si richiede di procedere ad effettuare una nuova indagine olfatto-metrica, aggiornando eventualmente la situazione allo stato attuale dell'impianto.

Al riguardo il gestore dovrà ottemperare a quanto in oggetto entro 60 giorni.

Tali condizioni sono state comunicate al Gestore con nota prot. 38353 del 28/07/2017.

Con nota prot. 38352 del 28/07/2017 è stato proposto all'Autorità Competente di diffidare il Gestore affinché provveda alla verifica e al riesame di AIA, come dettagliato nel seguito.

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune **violazioni del decreto autorizzativo** in epigrafe, comunicate alle Autorità Competenti con la nota già richiamata prot. prot. 38352 del 28/07/2017.

In particolare:

- 1) Relativamente all'assetto produttivo attuale dell'impianto (PIC – cap. 5.3 – p. 30 e segg.), il Gestore non ha fornito evidenza dell'autorizzazione relativa al nuovo forno di essiccazione fluorite in esercizio.

Tale dispositivo è da sottoporre a verifica di AIA ed eventuale riesame parziale di AIA (violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 29-quattordices c. 6).

- 2) Relativamente agli scarichi in acqua, il Gestore ha dichiarato che il set analitico determinato allo scarico finale SF1, nel corso degli autocontrolli previsti dal PMC (cap. 4 - p. 25), è stato quello ri-definito con la nota del 14/05/2013 in risposta alla comunicazione ISPRA prot. 17819 del 30/04/2013, da allora e fino ad oggi.

Il set comunicato nella nota suddetta è il seguente: Temperatura; pH; COD; Fluoruri; Solfati; Fosfati. Il Gestore ha inoltre dichiarato che le acque di falda emunte dalla MISE vengono convogliate esclusivamente all'impianto di depurazione interno.

La configurazione dei controlli attualmente in essere, di fatto, non garantisce il monitoraggio e il controllo su parametri di inquinanti che vengono conferiti al trattamento consortile esterno (senza una esatta misura sui sali o loro ioni, come indicato nel PMC, pertinenti e/o tipici della produzione in AIA dello Stabilimento Fluorsid e dei reflui MISE).

Tale situazione si ritiene che debba essere oggetto di riesame parziale di AIA e che, nel frattempo, il gestore debba effettuare i vari Autocontrolli, come da PMC vigente, nonché fornire garanzie sul trattamento ed abbattimento di tutti gli inquinanti conferiti al trattamento consortile esterno in AIA regionale (specifiche di conferimento e documentazione inerente all'AIA regionale dell'impianto di trattamento consortile esterno) (violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 29-quattordices c. 2).

In seguito a tale accertamento, ad oggi, l'ISPRA non è a conoscenza di informazioni inviate dall'Autorità Competente al Gestore con l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati.

La presente relazione costituisce la relazione finale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 04 luglio 2017 al 06 luglio 2017
Data chiusura visita in loco	06 luglio 2017
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. 38352 del 28/07/2017
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	prot. 38352 del 28/07/2017
Condizioni per il gestore	SI, indicate nella relazione trasmessa con nota prot. 38353 del 28/07/2017

## **4      Allegati**

- Verbali di attività in data 04 – 06 luglio 2017